

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6369 del 06/11/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER ATTRAVERSAMENTO DEL TORRENTE CHERO NEI COMUNI DI GROPPARELLO E LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC), CON PASSERELLA E STRADA - RICHIEDENTE: CLAUDIO MENOZZI - PRATICA: 39704/2022 - PROCEDIMENTO: PC05T0115.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-6555 del 04/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno sei NOVEMBRE 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - CONCESSIONE PER
ATTRaversAMENTO DEL TORRENTE CHERO NEI COMUNI DI
GROPPARELLO E LUGAGNANO VAL D'ARDA (PC) CON PASSERELLA E
STRADA - RICHIEDENTE: CLAUDIO MENOZZI - PRATICA: 39704/2022 -
PROCEDIMENTO: PC05T0115.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge 05/01/1994, n. 37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 ss.mm.ii. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la Legge Regionale 14/04/2004, n. 7, Capo II “Disposizione in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla Legge Regionale 11/2018, la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la Legge Regionale n. 9 del 16/07/2015 art.39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011 - n. 1622 del 2015 - n. 1694 del 2017 - n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 e n. 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la Legge Regionale 21/04/1999, n. 3 e ss.mm.ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la Legge Regionale 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia

Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (ARPAE);

- la Deliberazione Giunta Regionale n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO che:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATO l'atto n. 12056 del 16/11/2009 dell'allora competente Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po della Regione Emilia Romagna, con il quale è stata rinnovata fino al 23/08/2017 al Sig. Claudio Menozzi (C.F.: MNZCLD44H05E196E), la concessione per l'attraversamento del Torrente Chero con passerella in ferro e calcestruzzo, in Località I Ronchi nei Comuni di Gropparello e Lugagnano Val d'Arda (PC), in un tratto identificato catastalmente in sponda sinistra al fronte del mappale 564, foglio 19 N.C.T. del Comune di Gropparello ed in sponda destra al fronte della strada provinciale e del mappale 39 del foglio 20 N.C.T. del Comune di Lugagnano Val d'Arda (Procedimento PC05T0115);

VISTA l'istanza assunta al protocollo ARPAE n. 202146 in data 09/12/2022 con la quale il succitato Signor Claudio Menozzi ha chiesto, il rinnovo fuori termine, che si configura come nuova istanza, del sopra richiamato atto n. 12056 del 16/11/2009;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'istruttoria tecnico amministrativa si è provveduto a meglio definire l'oggetto della concessione come "attraversamento del Torrente Chero con passerella in ferro e calcestruzzo e strada di accesso";

PRESO ATTO inoltre:

- della pubblicazione, avvenuta, ai sensi della L.R. n. 7/2004, in data 15/02/2023 sul BURERT (parte

seconda) n. 38 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;

- del nulla osta idraulico condizionato, con prescrizioni, espresso dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 227995 in data 17/12/2024);

EVIDENZIATO che nel succitato nulla osta idraulico viene richiesto di fornire all'Autorità Idraulica uno studio di compatibilità redatto secondo le disposizioni della direttiva n. 4 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto fino all'anno 2025 (compreso);
- ha versato la somma pari a € 420,70 a titolo di deposito cauzionale (€ 125,00 in data 30/10/2009 nell'ambito dell'istruttoria finalizzata con l'atto n. 12056/2009 sopra richiamato e di cui la presente si pone come ideale rinnovo ed € 295,70 in data 30/10/2025);

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari, Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli - Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest";
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art 6 bis L.241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al

rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- a) di assentire**, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., al Sig. Claudio Menozzi (C.F.: MNZCLD44H05E196E), la concessione per l'attraversamento del Torrente Chero con passerella in ferro e calcestruzzo e strada di accesso nei Comuni di Gropparello (PC), Località I Ronchi e Lugagnano Val d'Arda (PC), in un tratto identificato catastalmente in sponda sinistra al fronte del mappale 564, foglio 19 N.C.T. del Comune di Gropparello ed in sponda destra al fronte della strada provinciale e del mappale 39 del foglio 20 N.C.T. del Comune di Lugagnano Val d'Arda secondo la planimetria acclusa al Disciplinare allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale (Procedimento: PC05T0115);
- b) di stabilire che** la concessione è valida per **anni 1 (uno)** a partire dalla data di adozione del presente atto come esplicitato nel nulla osta idraulico condizionato rilasciato dall'Autorità Idraulica ovvero l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna - UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza assunto al prot. ARPAE n. 227995 del 17/12/2024;
- c) di approvare il Disciplinare di concessione** allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 30/10/2025;
- d) di prescrivere** il rispetto delle condizioni, dei termini e delle modalità descritte nel predetto Disciplinare di concessione in particolare la presentazione dello studio idraulico redatto secondo le disposizioni della direttiva n. 4 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, entro 1 anno dalla data di adozione del presente atto;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto per sino all'anno 2025 compreso è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in **€ 420,70** è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati e cittadini ed

Enti;

- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:
 - con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
 - redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n. 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di ARPAE;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata al signor Menozzi Claudio (C.F.: MNZCLD44H05E196E), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC05T0115.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale del Torrente Chero con strada di accesso e passerella in ferro e calcestruzzo di 73 m di lunghezza complessivi e larghezza di circa 3,5 m, ad uso privato, ubicata nei Comuni di Gropparello (PC), Località I Ronchi, e di Lugagnano Val d'Arda (PC), identificazione in sponda sinistra, al N.C.T. del Comune di Gropparello, al foglio 19, fronte mappale 564 e in sponda destra idraulica al foglio 20, fronte mappale 39 del N.C.T. del Comune di Lugagnano Val d'Arda, come da elaborato planimetrico.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni **1 (uno)** a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione come esplicitato nel parere idraulico condizionato rilasciato dall'Autorità Idraulica ovvero l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza assunto al prot. ARPAE n. 227995 del 17/12/2024.
2. Entro il suddetto termine, di anni 1 (uno), il Concessionario dovrà presentare all'Autorità Idraulica uno studio di compatibilità redatto secondo le disposizioni della direttiva n. 4 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:

- l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2025 ammonta a € **420,70**.
2. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **420,70**.
3. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
4. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza" assunto al prot. ARPAE n. 227995 del

17/12/2024 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



Il sottoscritto Menozzi Claudio (C.F.: MNZCLD44H05E196E), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

In data 30/10/2025, firmato per accettazione dal concessionario.



AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.

ARPAE - SAC Piacenza

aoppc@cert.arpa.emr.it

(Rif. Sinadoc 39704/2022)

Risposta al prot. ARSTPC n. 21511 del 14/04/2023

OGGETTO: L.R. 7/2004 - DEMANIO IDRICO SUOLI - Procedimento n. PC05T0115 - SD: 39704/2022
Richiesta di concessione per occupazione di aree demaniali di pertinenza del torrente Chero, nei Comuni di Gropparello e Lugagnano Val d'Arda (PC), per uso mantenimento di una passerella in ferro e calcestruzzo. Richiedente: Claudio Menozzi - *Nulla osta idraulico ex art. 93 T.U. R.D. 523/1904 condizionato alla presentazione di relazione di compatibilità idraulica dell'infrastruttura interferente.*

Premesso che:

- l'allora Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po con determina di concessione n. 12056 del 16/11/2009 concesse l'attraversamento di aree demaniali del torrente Chero nei Comuni di Gropparello (PC) e Lugagnano Val d'Arda (PC), per passerella d'attraversamento in ferro e calcestruzzo ubicata sul torrente medesimo, in località "I Ronchi" e censite al N.C.T. dei succitati Comuni, in sponda sinistra, al foglio 19 mappale 564 (Comune di Gropparello) e al foglio 20 mappale 39 al fronte della strada provinciale del Comune di Lugagnano Val d'Arda;
- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni ovvero il ruolo di autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza;
- il SAC - ARPAE di Piacenza ha richiesto, con nota prot. n. 12471 in data 24/01/2023, assunta in data 24/01/2023 a prot. n. 3337 di Questo Ufficio Territoriale il rilascio del parere di competenza, in particolare a Questo Ufficio Territoriale, in merito alla richiesta avanzata dal Sig. Claudio Menozzi (nel seguito, *Richiedente*), di regolarizzazione di concessione scaduta e chiesta in rinnovo oltre il termine per attraversamento di aree demaniali di pertinenza del torrente Chero, già oggetto della sopra citata determina di concessione n. 12056 del 2009, ovvero per uso mantenimento di una passerella in ferro e calcestruzzo, ubicate nei Comuni di Gropparello (PC) e di Lugagnano Val d'Arda (PC), in località "I Ronchi", e censite al N.C.T.

Via Santa Franca 38
29121 Piacenza

tel 0523 308 711
fax 0523 308 716

Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB.
a uso interno: DP/ / Classif. 650.20 / Fasc. 2023 46 15



dei succitati Comuni, in sponda sinistra, al foglio 19 mappale 564 (Comune di Gropparello) e al foglio 20 mappale 39 al fronte della strada provinciale del Comune di Lugagnano Val d'Arda;

- lo Scrivente UT riscontra con nota di richiesta integrazioni n. 18992 del 30/03/2023 sottolineando la mancanza della *"Documentazione minima obbligatoria ai fini della procedibilità"* ex D.G.R. 714/2022 utile a fornire gli elementi tecnici necessari sulla base dei quali esprimere un fondato parere idraulico;
- il SAC - ARPAE di Piacenza, con nota n. 21511 del 14/04/2023, chiarisce quanto segue:

Con riferimento alla nota di codesta Agenzia, pervenuta il 30/03/2023 (assunta in pari data al prot. ARPAE con il n. 56000), si chiarisce che, non si tratta di nuova occupazione ma di regolarizzazione di concessione scaduta e chiesta in rinnovo oltre il termine, come è possibile evincere dalla documentazione allegata alla precedente richiesta. Poiché la costruzione del manufatto in oggetto risale agli anni '70, si informa che il fascicolo storico è disponibile in visione presso questo Servizio.

- il SAC - ARPAE di Piacenza richiede l'espressione del parere di competenza per le vie brevi (e-mail in data 08/11/2024).

Vista la documentazione d'accompagnamento a suo tempo trasmessa:

- Prot_24-01-2023_0003337_E - Allegato N° 1 - richiesta_pareri_PC05T0115_menozi_firmato_timbrato
- Prot_24-01-2023_0003337_E - Allegato N° 2 - richiesta_pareri_PC05T0115_menozi_firmato
- Prot_24-01-2023_0003337_E - Allegato N° 3 - 1_istanza_completa_di_atto_e_planiimetrie_timbrato
- Prot_24-01-2023_0003337_E - File primario - TestoEmail_timbrato

cui segue la nota dell'Ufficio ARPAE SAC di Piacenza:

- Prot_14-04-2023_0021511_E - Allegato N° 1 - Riscontro_ad_arstpc_PC05T0115_menozi_firmato.pdf
- Prot_14-04-2023_0021511_E - Allegato N° 2 - Riscontro_ad_arstpc_PC05T0115_menozi
- Prot_14-04-2023_0021511_E - File primario - TestoEmail

si evince unicamente che l'oggetto della concessione consiste di una passerella in ferro e calcestruzzo presumibilmente risalente agli anni '70, di titolarità non specificata, ovvero mancante degli elementi tecnici richiesti con prot. ARSTPC n. 18992/2023.

Considerato che:

- la richiesta di autorizzazione è assimilabile sotto il profilo idraulico alla Richiesta Nulla Osta Idraulico ai sensi del T.U. R.D. 523/1904;
- lo Scrivente Ufficio Territoriale non è a conoscenza - dalla data della prima concessione all'attualità - di alcun danno o variazione al *buon deflusso e corretto regime idraulico* del t. Chero imputabile all'infrastruttura interferente all'oggetto del presente documento, ex T.U. R.D. 523/1904;
- l'Autorità distrettuale di bacino del fiume Po ha allegato alle norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.): la Direttiva n. 4 (cfr. stralcio in calce alla presente nota) contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico e relativa integrazione (direttiva banchine) con delibera 9/2010 e la Direttiva sulla piena di progetto da assumere per le progettazioni e le verifiche di compatibilità idraulica allegate alle norme d'attuazione del P.A.I. (Autorità distrettuale di bacino del fiume Po). Al paragrafo 3.3 della prima Direttiva sono articolati i criteri di compatibilità idraulica per i ponti ed i rilevati di accesso esistenti. In particolare:



"Nei casi in cui la verifica di compatibilità idraulica dei ponti esistenti non è adeguata rispetto alle prescrizioni di cui al precedente punto 3.3.1., le Amministrazioni competenti al rilascio del parere idraulico di compatibilità (nulla-osta idraulico) definiscono, sulla base degli elementi derivanti dallo studio, le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, valide fino alla realizzazione degli interventi di adeguamento."

- lo Scrivente Ufficio Territoriale, a tutt'oggi, non ha elementi tecnici per esprimersi, attraverso un parere idraulico fondato, nel merito della relazione idraulica di compatibilità dell'infrastruttura interferente in quanto non presente tra la documentazione d'accompagnamento allegata all'istanza da istruire né reperibile a mezzo delle fonti di cui lo stesso UT dispone.

Tutto ciò premesso, Questo Ufficio acconsente al rinnovo della concessione per un tempo massimo di anni **1** (uno), termine entro il quale il concessionario deve produrre il già richiesto studio di compatibilità idraulica elaborato secondo le disposizioni della Direttiva n. 4 di Autorità di Bacino del fiume Po per la passerella d'attraversamento in ferro e calcestruzzo ubicata sul torrente Chero, in località "I Ronchi" e censite al N.C.T. dei succitati Comuni, in sponda sinistra, al foglio 19 mappale 564 (Comune di Gropparello) e al foglio 20 mappale 39 al fronte della strada provinciale del Comune di Lugagnano Val d'Arda (PC).

Pertanto, Questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica competente ed in forza dell'art. 93 del T.U. R.D. 523/1904, nei limiti delle competenze affidate alla stessa ed ai soli fini idraulici rilascia

NULLA OSTA IDRAULICO CONDIZIONATO ALLA PRESENTAZIONE DI RELAZIONE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA DELL'INFRASTRUTTURA INTERFERENTE ENTRO E NON OLTRE ANNI UNO (1)

nel rispetto delle prescrizioni sottoelencate:

- il *Richiedente* è tenuto, entro e non oltre anni **uno** (1) dal ricevimento del presente atto, ad aggiornare - o produrre se non esistente - e rendere disponibile a Questo U.T. la relazione idraulica di compatibilità dell'infrastruttura interferente con il torrente Chero coerentemente con la *"Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico"* in modo che Questa Autorità idraulica possa dettare prescrizioni per l'esercizio transitorio dell'opera in coerenza con il dettato della Direttiva;
- il *Richiedente* dovrà provvedere autonomamente, in ottemperanza all'art. 12 commi 2-3 del T.U. R.D. 523/1904, a tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dipendenti dalla normale divagazione del torrente Chero nel tratto interferente, di monte e di valle, con l'attraversamento, provvedendo alla contestuale manutenzione ordinaria e straordinaria, a proprio carico, di tutte le opere di difesa idraulica connesse all'infrastruttura interferente;
- il *Richiedente* è tenuto, a proprio carico, al contenimento della vegetazione, per un'ampiezza di 20 m a monte e 20 m a valle dell'attraversamento;
- è a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto di autorizzazione idraulica;
- è ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della presente autorizzazione idraulica, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali - inclusa la fauna ittica - e cose, restando l'Autorità idraulica

espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale;

- il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione è a rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza dell'attraversamento oggetto della presente autorizzazione idraulica, anche in relazione a potenziali eventi di piena eccezionale.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Distinti saluti.

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

Allegati:

stralcio paragrafo 3.3 della "Direttiva contenente i criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico" consultabile all'indirizzo web:

https://www.adbpo.it/PAI/7%20-%20Norme%20di%20attuazione/7.2%20-%20Direttive%20di%20Piano/Direttiva3/2006_10_Direttiva_4_PAI_Elab_7_Norme_5aprile2006.pdf

GM/CFr

3.3. Criteri di compatibilità idraulica per i ponti e i rilevati di accesso esistenti

3.3.1. Prescrizioni

I criteri di compatibilità che assumono carattere di prescrizioni per i ponti esistenti sono di seguito elencati.

1. *Portata di piena di progetto.* Il tempo di ritorno della piena di progetto per le verifiche idrauliche del ponte deve normalmente rispettare i seguenti valori:

- per i corsi d'acqua interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali, non inferiore a quello assunto per la delimitazione della Fascia B;
- per i corsi d'acqua non interessati dalla delimitazione delle fasce fluviali non inferiore a 100 anni.

Quando si tratti di corsi d'acqua di piccole dimensioni e di infrastrutture di importanza molto modesta, possono essere assunti tempi di ritorno inferiori in relazione ad esigenze specifiche adeguatamente motivate; in tali situazioni è comunque necessario verificare che le opere non comportino un aggravamento delle condizioni di rischio idraulico sul territorio circostante per la piena di 200 anni e definire il comportamento dell'opera stessa in rapporto alla stessa piena.

2. Franco minimo. Il minimo franco tra la quota idrometrica relativa alla piena di progetto e la quota di intradosso del ponte deve essere non inferiore a 0.5 volte l'altezza cinetica della corrente e comunque non inferiore a un 1.00 m; il valore del franco deve essere assicurato per almeno 2/3 della luce quando l'intradosso del ponte non sia rettilineo e comunque per almeno 40 m, nel caso di luci superiori a tale valore.

Il franco minimo tra la quota idrometrica relativa alla piena di progetto e la quota di sommità del rilevato di accesso al ponte (piano viabile) deve essere non inferiore a 0.5 volte l'altezza cinetica della corrente e comunque non inferiore a 1.00 m.

3. Posizionamento del ponte rispetto all'alveo. Deve essere considerato l'orientamento delle pile (ed eventualmente delle spalle) rispetto all'alveo e verificato che le interazioni tra le opere e la corrente non diano luogo a fenomeni incompatibili con l'assetto morfologico dell'alveo o la stabilità dell'opera.

4. Effetti idraulici indotti dal ponte. Gli elementi strutturali del ponte e i relativi rilevati di accesso non devono comportare effetti negativi sulle modalità di deflusso in piena del corso d'acqua; in particolare il profilo idrico di rigurgito eventualmente indotto dall'insieme delle opere di attraversamento deve essere compatibile con l'assetto difensivo presente e non deve comportare un aumento delle condizioni di rischio idraulico per il territorio circostante. Va inoltre verificata la compatibilità dell'opera e delle eventuali sistemazioni idrauliche connesse con gli effetti indotti da possibili ostruzioni delle luci ad opera di corpi flottanti trasportati dalla piena ovvero di deposito anormale di materiale derivante dal trasporto solido, soprattutto nel caso possano realizzarsi a monte invasi temporanei di dimensione significativa.

5. Condizioni di sicurezza idraulica del ponte e delle opere collegate. Il manufatto e le opere connesse devono essere sottoposti a verifica della stabilità strutturale rispetto ai seguenti aspetti:

- scalzamento massimo sulle fondazioni delle pile, delle spalle;
- urti e abrasioni provocate dalla corrente sulle pile in alveo;
- scalzamento massimo sui rilevati di accesso per effetto dell'erosione della corrente;

- spinta idrodinamica per effetto del sovrizzo indotto dalla struttura; ove opportuno la valutazione deve essere condotta anche con riferimento a condizioni di tracimazione del ponte stesso per effetto di ostruzione delle luci.

3.3.2. Condizioni di esercizio transitorio per i ponti esistenti

Nei casi in cui la verifica di compatibilità idraulica dei ponti esistenti non è adeguata rispetto alle prescrizioni di cui al precedente punto 3.3.1., le Amministrazioni competenti al rilascio del parere idraulico di compatibilità (nulla-osta idraulico) definiscono, sulla base degli elementi derivanti dallo studio, le condizioni di esercizio transitorio dell'opera, valide fino alla realizzazione degli interventi di adeguamento.

Tali condizioni devono contenere:

- la definizione dei limiti idraulici di completa funzionalità idraulica dell'opera, rappresentati dal tempo di ritorno della portata che soddisfa ai punti 1 e 2 del paragrafo 3.3.1.;
- la programmazione degli interventi periodici di manutenzione dell'opera e dell'alveo del corso d'acqua in corrispondenza del ponte, necessari per mantenere la massima capacità di deflusso, comprensivi dell'indicazione dei soggetti responsabili;
- la definizione di specifiche operazioni, correlate alla sicurezza idraulica, da compiere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni periodiche di vigilanza e ispezione sullo stato di conservazione dell'opera, come definite dalla Circolare n. 34233 del 25.2.1991 del Ministero dei Lavori Pubblici;
- la definizione degli scenari di piena probabili per le portate superiori a quelle per cui l'opera è compatibile, con particolare riferimento alle piene con tempo di ritorno di 200 e 500 anni; nell'ambito di tali scenari devono essere evidenziati in specifico i centri abitati e le infrastrutture circostanti coinvolte;
- la definizione dei tempi medi di preannuncio della piena (tempo di corruzione del corso d'acqua) e dei tempi medi di crescita dell'onda di piena;
- l'installazione, in una sezione adeguata in prossimità del ponte, di un idrometro con l'evidenziazione del livello di guardia e di quello di superamento delle condizioni di sicurezza, per il quale deve essere sospesa l'agibilità del ponte;
- il soggetto responsabile della sorveglianza per la segnalazione degli stati idrometrici di guardia e di superamento delle condizioni di sicurezza;
- la necessità eventuale di aggiornamenti periodici circa le condizioni di funzionalità idraulica dell'opera.

Le condizioni di esercizio provvisorio sopra definite costituiscono parte integrante del parere di compatibilità idraulica del ponte esistente rilasciato dalle Amministrazioni competenti.

Tali condizioni sono allegate alla concessione di occupazione del demanio fluviale collegata all'opera.

Le stesse condizioni sono trasmesse ai soggetti competenti per le funzioni di protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

3.3.3. Progettazione degli interventi di adeguamento

Nei casi in cui la verifica idraulica dei ponti esistenti non è adeguata rispetto alle prescrizioni di cui al precedente punto 3.3.1., il progetto di adeguamento deve contenere gli interventi correttivi necessari a rimuovere gli elementi di incompatibilità presenti.

La soluzione di intervento deve essere definita in funzione del grado di inadeguatezza riscontrato e delle caratteristiche della struttura esistente.

Per i ponti di interesse storico-monumentale, soggetti a formale tutela, il progetto di adeguamento dovrà individuare i possibili interventi che consentano di migliorare la funzionalità idraulica del sistema "corso d'acqua - struttura di attraversamento", nel rispetto dei vincoli gravanti sull'opera.

Il progetto, nel caso riguardi l'adeguamento dell'opera esistente, e non la sostituzione della stessa, tratta separatamente gli interventi per il conseguimento di condizioni di sicurezza dell'opera (quali le opere di protezione delle fondazioni dallo scalzamento) da quelli per il miglioramento delle condizioni di deflusso del corso d'acqua e per la riduzione degli effetti di innalzamento del profilo idrico.

Nei casi in cui problemi di incompatibilità siano determinati dalle condizioni di scalzamento massimo non compatibili con la stabilità delle fondazioni, è comunque preferibile una soluzione di intervento diretto sulle fondazioni stesse per il conseguimento dei parametri di sicurezza necessari.

Solo in casi eccezionali, previa accurata verifica idraulica, sono possibili le seguenti soluzioni alternative volte alla stabilizzazione delle quote del fondo alveo, quali ad esempio:

- la realizzazione di una soglia (o platea) di fondo a valle delle fondazioni, estesa per tutta la larghezza dell'alveo;
- la realizzazione di una coronella di protezione a monte delle pile (ad esempio con pali di piccolo diametro, palancole o diaframmi);
- la realizzazione attorno alla pila di una protezione flessibile in materiale lapideo, di granulometria, tale da non essere soggetta a trasporto da parte della corrente.

4. Contenuti dello studio di compatibilità per i ponti e i manufatti di accesso

Nella specificazione dei contenuti delle diverse parti si intende integralmente richiamato quanto indicato al punto 2. e si forniscono ulteriori specificazioni di maggiore dettaglio esclusivamente in relazione agli aspetti specifici dei ponti e per quanto riguarda i corsi d'acqua non interessati dalle fasce fluviali.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.